



## Regione Umbria

Giunta Regionale

---

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,  
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE**  
**Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 140 DEL 09/01/2025**

**OGGETTO:** Piano di gestione della volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale - periodo 2025-2029. Approvazione.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Visti** gli articoli 19 e 19 *ter* della Legge n.157/1992;

**Visto** l'art. 28 della L.R. 14/1994;

**Vista** la D.G.R. n. 881 del 15/07/2019 adozione "Piano Faunistico Venatorio Regionale 2019-2023";

**Dato atto** che il PFVR, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della LR 14/1994 ha durata quinquennale ed è comunque valido fino all'approvazione del nuovo Piano;

**Tenuto conto** del "Piano di gestione della specie volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale,

periodo 2025-2029", predisposto dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria;

**Visto** il parere favorevole dell'ISPRA (prot. n. 0066173/2024 del 03/12/2024) e preso atto delle seguenti prescrizioni in esso contenute e di seguito riassunte:

- sospendere qualsiasi ripopolamento di selvaggina, di qualunque origine, durante tutto l'arco dell'anno, all'interno degli istituti di gestione faunistica interessati dall'attività di controllo;
- consentire l'attività di controllo nelle aree interessate da immissioni *una tantum* di selvaggina, purché tali rilasci siano realizzati con animali di cattura nazionali o con soggetti dotati di elevati *standard* qualitativi e esclusivamente al fine del recupero delle popolazioni naturali, nell'ambito di programmi della durata massima di tre anni;

**Dato atto** che con Determinazione Dirigenziale n. 14005 del 31/12/2024 è stato acquisito il parere favorevole relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VlncA) di cui al DPR 8/9/1997 n. 357 e s.m.i;

**Viste** le prescrizioni, di seguito riportate, contenute nella sopra richiamata DD n. 14005 del 31/12/2024:

- controllo quotidiano delle gabbie trappola (nelle prime ore di luce) e rilascio immediato *in situ* delle specie non *target* accidentalmente catturate;
- posizionamento delle gabbie trappola in siti non esposti al sole;
- in presenza di zone umide all'interno della Rete Natura 2000, le gabbie trappola verranno posizionate ad almeno 10 m da cannelli e l'esca utilizzata non conterrà granaglie ai fini della tutela delle zoocenosi nidificanti a terra;
- la posizione delle trappole installate all'interno della Rete Natura 2000 verrà comunicata agli organi di vigilanza individuati ai sensi dell'art. 27 della L. 157/1992;
- l'utilizzo di automezzi, nel caso di attività di contenimento svolte con arma da fuoco, sarà limitato, all'interno della Rete Natura 2000, alla viabilità rurale preesistente e alle piste agricole a servizio di colture in atto e comunque al di fuori degli habitat individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e dei prati pascolo.

**Dato atto** che, come ampiamente dimostrato da studi nazionali e internazionali, la volpe riveste un notevole interesse gestionale per l'impatto sulle popolazioni di lepre e Galliformi per lo più provenienti da contingenti di allevamento non in grado di sviluppare comportamenti antipredatori efficaci ed è pertanto fondamentale attuare un controllo puntuale della stessa soprattutto in prossimità di istituti pubblici o privati il cui scopo è quello di garantire un incremento della piccola selvaggina stanziale di interesse venatorio;

**Considerato** che l'attività di scavo messa in atto dalla specie può compromettere la stabilità degli argini fluviali;

**Considerato** che gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) vengono individuati come i soggetti cui compete il monitoraggio della volpe all'interno degli ambiti pubblici di gestione (ZRC/ART e territorio a caccia programmata nel raggio di 500 m da detti ambiti, Centri pubblici di produzione fauna selvatica e distretti di gestione della piccola selvaggina) e la richiesta al competente Servizio regionale per l'attivazione del contenimento della specie qualora ricorrono le condizioni stabilite dal Piano e prescritte da ISPRA;

**Dato atto** che per gli ambiti privati (AFV, Centri provvisti di riproduzione fauna selvatica, allevamenti ZAC di tipo "B") l'attività di monitoraggio è in capo al titolare della concessione/autorizzazione cui compete anche la richiesta al Servizio regionale per l'attivazione del contenimento della specie qualora ricorrono le condizioni stabilite dal Piano e prescritte da ISPRA;

**Dato atto** che, in linea generale, gli esiti delle attività di monitoraggio della volpe e delle specie

preda risultano funzionali a valutare l'efficacia del Piano stesso in un'ottica di gestione adattativa della specie;

**Considerato** che la volpe (*Vulpes vulpes*) è una specie ampiamente diffusa nel territorio regionale, tanto che, considerando una griglia di campionamento di 5 km di lato, la presenza della specie è stata accertata su una superficie pari ad almeno lo 89% del territorio umbro;

**Considerato** che le tecniche di intervento e i requisiti dei soggetti attuatori indicati nel Piano sono coerenti con quanto previsto dall'art. 19 della L. 157/1992 e dal "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" approvato con D.lgs. del 13 giugno 2023;

**Ritenuto** che ogni trappola autorizzata sia identificata univocamente attraverso un numero di matricola riportato sulla targhetta fornita dalla Regione Umbria al quale sia associato il nominativo del responsabile della trappola;

**Ritenuto** inoltre che il responsabile della trappola dovrà controllare il dispositivo almeno due volte al giorno e provvedere alla liberazione di specie non *target* accidentalmente catturate;

**Dato atto** che le carcasse dovranno essere smaltite nel rispetto normativa sanitaria vigente o rese disponibili per eventuali indagini epidemiologiche;

**Dato atto** che la rendicontazione mensile dell'attività di controllo, effettuata con tutte le modalità previste dal piano, andrà trasmessa al competente Servizio regionale entro il giorno 15 del mese successivo al fine di monitorare lo stato di attuazione del Piano e consentire la sospensione del prelievo senza superare il contingente massimo annuo di capi prelevabili stabilito in 1.000 unità;

**Considerato** che, ad eccezione degli interventi per la messa in sicurezza di terrapieni o argini pensili, le attività di controllo dovranno essere sospese nel periodo 15 marzo - 30 giugno in cui la volpe è impegnata nelle cure parentali in tana;

**Ritenuto**, per quanto sopra enunciato, di procedere all'approvazione del "Piano di gestione della specie Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale, periodo 2025-2029", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato 1), recependo le prescrizioni emerse in sede di espletamento della procedura di VInCA e quelle contenute nel parere di ISPRA;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente**  
**D E T E R M I N A**

1. di approvare ai sensi dell'art. 19 della L.157/1992, dell'art. 28 comma 1 della LR n. 14/94 e tenendo conto delle considerazioni richiamate in premessa il "Piano di gestione della specie volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale, periodo 2025-2029", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato 1), recependo le prescrizioni, in premessa elencate, emerse in sede di espletamento della procedura di VInCA e quelle contenute nel parere dell'ISPRA;
2. di stabilire, nello specifico, che ogni trappola autorizzata sia identificata univocamente attraverso un numero di matricola riportato sulla targhetta fornita dalla Regione Umbria al quale sia associato il nominativo del responsabile della trappola;
3. di stabilire inoltre che il responsabile della trappola dovrà controllare il dispositivo almeno due volte al giorno e provvedere alla liberazione di specie non *target* accidentalmente catturate;
4. che la rendicontazione mensile delle attività di controllo, effettuata con tutte le modalità previste dal piano, andrà trasmessa al competente Servizio regionale entro il giorno 15 del mese successivo al fine di monitorare lo stato di attuazione del Piano stesso e

- consentire la sospensione del prelievo senza superare il contingente massimo annuo di capi prelevabili stabilito in 1.000 unità;
5. che, ad eccezione degli interventi per la messa in sicurezza di terrapieni o argini pensili, le attività di controllo dovranno essere sospese nel periodo 15 marzo - 30 giugno in cui la volpe è impegnata nelle cure parentali in tana;
  6. di disporre che in caso di mancata rendicontazione dei prelievi utilizzando la specifica modulistica si proceda al sollecito dell'interessato e successivamente alla sospensione dei prelievi;
  7. di disporre che sia data comunicazione del presente atto agli Organi di vigilanza e agli Ambiti Territoriali di Caccia.
  8. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 09/01/2025

L'Istruttore

- Michele Croce

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/01/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Michele Croce

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/01/2025

Il Dirigente

Francesco Grohmann

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2